REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

Servizio valorizzazione qualità delle produzioni

qualita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 35, comma 1, lettera c). Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2025 destinate alla produzione dei vini DOC "delle Venezie o Beneških okolišev", "Friuli o Friuli Venezia Giulia o Furlanija o Furlanija Julijska Krajina" e "Friuli Grave".

Il Direttore del Servizio

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Richiamata la legge 12 dicembre 2016 n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e, in particolare, l'articolo 35, comma 1, lettera c), in cui è previsto che le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;
Premesso che con la nota congiunta protocollata al n. 560512 il 12 agosto 2025, tra gli altri, il Consorzio Vini DOC "Delle Venezie", il Consorzio Tutela Vini DOC "Friuli Grave2 e il Consorzio DOC "Friuli" hanno richiesto alle competenti Amministrazioni regionali e provinciali l'adozione di un provvedimento di riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve raccolte nella vendemmia 2025, allegando la relazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di Conegliano (TV), relativa all'andamento climatico della stagione viticola 2025, prot. n. 61566 dell'8 agosto 2025;
Preso atto di quanto evidenziato citata relazione tecnica, ed in particolare che:

- nel periodo primaverile le temperature al di sopra della media hanno determinato un anticipo fenologico, ridotto leggermente nel corso della stagione, ma comunque confermato;
- la successiva disponibilità idrica dovuta alla piovosità dei mesi di maggio e giugno ha stimolato una forte crescita vegetativa che si è protratta fino alla fase di invaiatura, determinando uno squilibrio nutrizionale tra grappoli e apici vegetativi;
- la presente e futura previsione di un aumento delle temperature potrebbe, in molti areali

produttivi, creare uno stress idrico e scottature sui grappoli più esposti, l'accelerazione della degradazione degli acidi, in particolare dell'acido malico, nonché determinare un ambiente favorevole allo sviluppo di ampelopatie;

Atteso che, stanti le condizioni climatiche rappresentate, in molti areali produttivi, a causa delle molteplici avversità biotiche e abiotiche, si prevede una difficoltà nel raggiungimento del contenuto zuccherino delle uve compatibile con la salubrità delle uve e i profili acidico e sanitario e con le tempistiche ottimali per la vendemmia;

Constatato che anche le organizzazioni professionali di categoria Coldiretti Friuli Venezia Giulia (con nota prot. n. 31 del 7 agosto 2025, protocollata al n. 554940 l'8 agosto 2025) e Confcooperative Friuli Venezia Giulia (con nota protocollata al n. 555084 l'8 agosto 2025) hanno richiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia l'adozione di un provvedimento di riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia, a causa dell'andamento stagionale caratterizzato, nelle ultime fasi fenologiche fino all'invaiatura, da forti piogge e grandinate che hanno determinato un deterioramento delle condizioni sanitarie delle uve;

Rilevato che, il descritto andamento meteorologico e le relative conseguenze fitosanitarie, sono stati registrati anche dal Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica di ERSA e diffusi tramite il "Bollettino di difesa integrata vite pubblicato settimanalmente sul sito istituzionale";

Ritenuto pertanto che, al fine di preservare l'integrità delle uve alla raccolta e l'idoneo tenore di acidità, risulta opportuno consentire la raccolta anticipata e quindi con un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore rispetto a quanto stabilito dai rispettivi disciplinari di produzione, per garantire e salvaguardare la qualità dei vini a denominazione di origine;

Visti i disciplinari di produzione delle DOC "delle Venezie o Beneških okolišev", "Friuli o Friuli Venezia Giulia o Furlanija o Furlanija Julijska Krajina" e "Friuli Grave ";

Considerato che sussistono le condizioni per accogliere l'istanza formulata alla Regione Friuli Venezia Giulia dal Consorzio Vini DOC "Delle Venezie", dal Consorzio Tutela Vini DOC "Friuli Grave" e dal Consorzio DOC "Friuli", di adozione di un provvedimento di riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve raccolte alla vendemmia 2025, atte a produrre i vini previsti nei rispettivi disciplinari di produzione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Visto il decreto del Direttore Centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 46250/GRFVG del 30 settembre 2024 con il quale è stato conferito al dott. Gabriele Iacolettig l'incarico di direttore ad interim del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni a decorrere dal 1° ottobre 2024;

DECRETA

1. Per quanto indicato in premessa, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 12 dicembre 2016, n. 238, di stabilire che, per la vendemmia 2025, per le uve di cui all'articolo 2 dei disciplinari di produzione delle denominazioni DOC "delle Venezie o Beneških okolišev", "Friuli o Friuli Venezia Giulia o Furlanija o Furlanija Julijska Krajina"e "Friuli Grave", destinate alla produzione dei vini di cui ai rispettivi disciplinari di produzione, è consentito, alla raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dagli stessi disciplinari.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero competente, ad Agea, all'OPR FVG, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), agli organismi di controllo Valoritalia S.r.l, Triveneta certificazioni S.r.l, Ceviq S.r.l. e ai rispettivi Consorzi tutela.

3. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, data del decreto.

IL DIRETTORE *AD INTERIM* DEL SERVIZIO
- Gabriele Iacolettig -
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.